

CUMULABILITÀ COI REDDITI DA LAVORO DEL FONDO CREDITO ORDINARIO

E' POSSIBILE LAVORARE MENTRE SI PRENDE L'ASSEGNO STRAORDINARIO DEL FONDO CREDITO ORDINARIO?

Il regolamento del Fondo del credito ordinario (art. 11 del decreto n. 83486 del 28 luglio 2014) disciplina la cumulabilità dell'assegno straordinario con il reddito da lavoro, subordinato o autonomo, prestato a favore di un soggetto che non opera in regime di concorrenza con l'ex datore di lavoro.

Se invece il reddito da lavoro, subordinato o autonomo, viene prestato a favore di un soggetto che opera in regime di concorrenza con l'ex datore di lavoro, l'assegno viene SOSPESO.

ATTENZIONE!

E' l'assegno straordinario ad essere cumulabile con il reddito da lavoro, e non viceversa. Pertanto, in caso di redditi da lavoro, l'assegno straordinario viene ridotto in base ai criteri che di seguito si espongono.

LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO?

Il reddito da lavoro prodotto dal lavoratore è inquadrato con gli stessi criteri utilizzati per le pensioni.

In particolare, il reddito da collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto viene qualificato come reddito da lavoro autonomo

LAVORO DIPENDENTE

Gli assegni straordinari sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente.

LIMITE MASSIMO: ultima retribuzione mensile, raggugliata ad anno.

Se la somma tra i redditi da lavoro e l'assegno straordinario supera il limite, l'assegno straordinario viene ridotto in misura corrispondente.

Per individuare la quota cumulabile si deve fare riferimento:

- all'ultima retribuzione mensile raggugliata ad anno (considerando tutte le mensilità percepite nell'anno - elementi ricorrenti e continuativi).
- all'importo mensile lordo dell'assegno straordinario raggugliata ad anno (considerando anche la tredicesima mensilità)

La differenza fra questi due valori rappresenta il reddito mensile da lavoro subordinato cumulabile.

Se il reddito da lavoro supera questo limite, l'assegno straordinario deve essere ridotto in misura corrispondente.

ESEMPIO

- ultima retribuzione mensile raggugliata ad anno: € **3.250,00** (tale importo è già comprensivo del rateo di tredicesima mensilità - viene indicato dall'azienda nella domanda di assegno straordinario - RETRIBUZIONE SULLA QUALE VIENE VERSATA LA CONTRIBUZIONE CORRELATA)
- importo lordo mensile dell'assegno straordinario raggugliato ad anno: € **2.000** X 13/12 = € **2.166,67** (dove € **2.000** è l'importo lordo mensile dell'assegno straordinario)

$$€ 3.250,00 - € 2.166,67 = \mathbf{1.083,33}$$

Il lavoratore mensilmente può cumulare un reddito da lavoro subordinato pari a euro € **1.083,33**.

Il reddito da lavoro che supera questo deve essere trattenuto dall'assegno straordinario.

L'importo della trattenuta non può essere maggiore dell'importo dell'assegno straordinario.

ESEMPIO:

- lavoratore che percepisce **per 6 mesi** un reddito complessivo pari a € **15.000**:
€ 15.000/6 = € **2.500** (reddito mensile lavoro subordinato)
€ 2.500 - 1.083,33 = € **1.416,67** (quota reddito di lavoro non cumulabile)

La trattenuta mensile sull'assegno **per le 6 mensilità** sarà di: € **1.416,67**.

- lavoratore che percepisce **per 3 mesi** un reddito complessivo pari a € **15.000**:

€ 15.000/3 = € **5.000** (reddito mensile lavoro subordinato)

€ 5.000 - 1.083,83 = € **3.916,17** (quota reddito di lavoro non cumulabile)

La trattenuta mensile sull'assegno **per le 3 mensilità** sarà di: € **2.000** (cioè l'intero importo lordo mensile dell'assegno straordinario).

LAVORO AUTONOMO

Gli assegni straordinari sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo

LIMITE MASSIMO: trattamento minimo di pensione dell'anno + il 50% dell'importo eccedente il trattamento limite.

La quota di reddito che supera il limite viene trattenuta per i mesi di svolgimento dell'attività di lavoro.

Per individuare la quota cumulabile si deve fare riferimento:

- al trattamento minimo in vigore nell'anno in cui si percepisce il reddito dal lavoro autonomo
- all'importo mensile lordo dell'assegno straordinario
- all'importo del reddito da lavoro

L'importo della trattenuta non può essere maggiore del reddito prodotto, rapportato a mese.

ESEMPIO 1

- importo lordo mensile dell'assegno straordinario: € **2.000**
- reddito da lavoro autonomo prodotto da maggio 2020 a settembre 2020: € **10.000**.
- trattamento minimo in vigore per l'anno 2020: € **515,07**

La quota di assegno straordinario cumulabile con il reddito di lavoro autonomo è:

$$515,07 + 50\% \text{ di } (2.000 - 515,07) = € \mathbf{1.257,54} \text{ (quota di assegno cumulabile)}$$

Di conseguenza, la quota di assegno straordinario non cumulabile è:

$$2.000 - 1.257,53 = € \mathbf{742,47} \text{ (quota di assegno non cumulabile)}$$

L'importo mensile della trattenuta sarà il valore **minore** risultante tra:

a) € **742,47** (*quota di assegno non cumulabile*)

b) € 10.000 (reddito da lavoro autonomo): 5 (mesi di attività di lavoro) = € **2.000**
(*reddito mensile di lavoro autonomo*)

La trattenuta di € **742,47** (valore minore tra i due) verrà effettuata sulle mensilità di assegno da maggio 2020 a settembre 2020.

ESEMPIO 2

- importo lordo mensile dell'assegno straordinario: € **2.000**.
- reddito da lavoro autonomo prodotto da maggio 2020 a settembre 2020: € **3.000**.
- trattamento minimo in vigore per l'anno 2020: € **515,07**

L'importo mensile della trattenuta sarà il valore **minore** tra:

a) € **742,47** (*quota di assegno non cumulabile*)

b) € 3.000 (reddito da lavoro autonomo): 5 (mesi di attività di lavoro) = € **600** (*reddito mensile di lavoro autonomo*)

La trattenuta di € **600** (valore minore tra i due) verrà effettuata sulle mensilità di assegno da maggio 2020 a settembre 2020.